

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/CGF
(2013/2014)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 195/CGF– RIUNIONE DEL 7 FEBBRAIO 2014

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza– Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €1.000,00 AL SIG. TATÒ ROBERTO;
- AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 1, COMMA 1, C.G.F., PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PUNTO VI) DELLE N.O.I.F. - NOTA N. 2990/297 PF13-14/SP/PP DEL 13.12.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 45/CDN del 9.1.2014)

La Corte di Giustizia Federale, II sez., si è riunita il giorno 7 febbraio 2014 per decidere in ordine al ricorso proposto dalla S.S. Barletta Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, vice presidente, Michele Piccolo, anche nell'interesse del presidente, Roberto Tatò, avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata nel Com. Uff. n. 45/CDN del 9 gennaio 2014, con la quale è stata inflitta la sanzione di €1.000,00 ciascuno a carico sia della società Barletta, sia del suo presidente Roberto Tatò.

Il procedimento ha origine dalla nota in data 26 novembre 2013 con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato di aver esaminato, nella riunione del 25 novembre 2013, il report della Deloitte&Touche Spa, Società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l'effettuazione dei controlli, e di aver riscontrato che la Società Barletta Calcio S.r.l. ha provveduto al pagamento dell'incentivo all'esodo dovuto al tesserato Giacomo Zappacosta utilizzando modalità difformi da quelle stabilite dall'art. 85, lett. c), paragrafo VI, N.O.I.F.. In particolare, è emerso che la Società ha corrisposto al suddetto tesserato l'importo di €43.308,09 mediante assegno circolare addebitato sul conto corrente dedicato, in luogo del previsto bonifico bancario.

Di conseguenza, con atto del 13 dicembre 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Tatò Roberto, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore della Società Barletta Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 1.

I deferiti hanno chiesto il proscioglimento dalle incolpazioni di cui al deferimento o, in subordine, l'applicazione della sanzione nella misura minima ritenuta di giustizia.

La C.D.N., in accoglimento del deferimento, ha irrogato a Tatò Roberto la sanzione di € 1.000,00 di ammenda ed alla Società Barletta Calcio S.r.l. la sanzione di €1.000,00 di ammenda.

Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto reclamo la società Barletta, come rappresentata e difesa, articolando quattro specifici motivi.

All'udienza dibattimentale, sono intervenuti il rappresentante della Procura Federale e l'avv.

Vitale per la ricorrente società. L'avv. Vitale ha richiamato le deduzioni e conclusioni di cui al ricorso, mentre la Procura Federale, dopo la replica, ha concluso per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti, comprovata dagli accertamenti effettuati dalla società di revisione incaricata dalla F.I.G.C.: la società ha corrisposto all'ex tesserato Giacomo Zappacosta l'importo di € 43.308,09 mediante assegno circolare addebitato sul conto corrente dedicato in luogo del prescritto bonifico bancario.

Ciò premesso, appare privo di pregio l'assunto di cui al primo motivo di gravame, intestato «assenza di rimproverabilità nella condotta dei deferiti», secondo cui la disposizione federale di cui trattasi non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto, «seppur derivante dal rapporto di lavoro subordinato, l'erogazione della somma portata nell'assegno circolare ha natura e trattamento fiscali differenti rispetto a quelli dell'emolumento, che costituisce l'ammontare normativamente da versare "esclusivamente a mezzo bonifico bancario"». Infatti, a dire della reclamante, la somma erogata a favore dell'ex tesserato «ha natura non retributiva e, quindi, non di emolumenti, bensì compensativa per la anticipata risoluzione consensuale del rapporto di lavoro». Sotto tale profilo, correttamente la C.D.N., in linea con l'orientamento di questa C.G.F. in ordine all'interpretazione della normativa di riferimento, ha affermato che «l'incentivo all'esodo a cui si riferisce il pagamento in questione, è certamente equiparabile ad un emolumento riguardando pur sempre ad una somma erogata in funzione della prestazione svolta».

Del pari priva di fondamento la prospettazione di parte reclamante secondo cui difetterebbe «il profilo soggettivo di colpevolezza in capo ai deferiti» che avrebbero «agito in completa buona fede e trasparenza, permettendo, comunque, con il loro comportamento, la piena tracciabilità della dazione, secondo la ratio dell'art. 85 N.O.I.F.».

A tal proposito è sufficiente ricordare quanto disposto dalla norma di cui all'art. 85, lett. c), punto VI, N.O.I.F., in forza della quale gli emolumenti «devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico bancario, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalla società al momento della iscrizione al Campionato».

Il bonifico dovrà essere effettuato dalla società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto».

Orbene, nel caso di specie, come sopra già osservato, non sono dubbie le modalità di corresponsione dell'emolumento di cui trattasi e siffatte modalità, seppur consentono la tracciabilità dell'operazione, sono certamente differenti da quelle prescritte dal legislatore federale. Si tratta di una violazione che rileva principalmente su un piano formale e che, nella circostanza, non sembra aver prodotto conseguenze pregiudizievoli in ordine alla tracciabilità del pagamento o, quantomeno, tali conseguenze non risultano specificamente in questa sede contestate: la condotta di cui trattasi, tuttavia, si traduce comunque in una infrazione alla normativa federale che, in quanto tale, non può restare non sanzionata. Semmai, le suddette considerazioni possono incidere sul piano della determinazione della sanzione, come meglio si dirà oltre, ma non certo su quello della responsabilità.

Con il secondo motivo di gravame, intestato «errore scusabile», la reclamante società deduce in ordine alla legittimità e correttezza dell'operato della società, avendo «la dirigenza pugliese» interpretato «in modo letterale la normativa di riferimento, ritenendo che, trattandosi di un ex lavoratore subordinato della società, avente diritto a ricevere un importo, come visto di natura estranea alla retribuzione, non fosse necessario adottare il bonifico bancario bensì, come concordato con lo stesso Zappacosta, l'assegno circolare».

Sotto tale profilo deve, anzitutto, osservarsi come non sussiste l'ipotesi scriminante dell'ignoranza della norma. Difatti, ai sensi dell'art. 2, comma 2, C.G.S., «l'ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». Non è configurabile neppure l'ipotesi dell'errore scusabile. L'errore sul precetto non può essere invocato a propria scusa e non incide in alcun modo sull'*an* e sul tipo di responsabilità. Il legale rappresentante della società deferita, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell'ignoranza, evitabile, del divieto.

Del resto, più volte questa C.G.F. ha avuto modo di osservare come la colpevolezza sia un rimprovero rivolto all'agente che dimostri, con la propria scelta d'azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall'ordinamento federale o, quantomeno, un'insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l'asserita ignoranza dell'illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della riduzione della rimproverabilità, atteso che quell'illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone.

In definitiva, premesso che, ordinariamente, l'errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, nel caso di specie, l'ignoranza invocata dai deferiti non deriva da un'impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso: con la conseguenza che la stessa non è sufficiente ad escludere l'affermazione di responsabilità.

Con il terzo motivo di gravame la società reclamante contesta la riferibilità della condotta oggetto del deferimento al sig. Roberto Tatò. Premesso che la «responsabilità diretta del club si configura nel momento in cui il soggetto avente la rappresentanza della società agisce personalmente e direttamente in violazione delle norme federali, assumendo una condotta, attiva od omissiva, concreta e ben definita», nel caso di specie, a dire della società Barletta Calcio, «la Procura Federale ha ritenuto ascrivibile il comportamento presuntivamente violativo della normativa federale al sig. Roberto Tatò, “in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società”». Si verrebbe così a configurare «una sorta di c.d. “responsabilità presunta” a carico del legale rappresentante, istituito pacificamente illegittimo, sul piano giuridico, in ambito statutale, non applicabile – nella fattispecie che ci occupa – neppure nell'ordinamento sportivo», anche atteso che il CGS «individua l'unica ipotesi di responsabilità c.d. presunta all'art. 4, comma 5 ... ».

Anche questo motivo d'appello non può trovare accoglimento.

A prescindere dal rapporto di immedesimazione organica tra il presidente e la società dallo stesso rappresentata, nell'occasione l'assegno circolare risulta tratto a carico della società Barletta e, dunque, in difetto di ulteriori specificazioni o illustrate precisazione da parte della medesima reclamante, il pagamento di cui trattasi deve ritenersi senz'altro direttamente riferibile a colui che quella società rappresenta.

Ad ogni buon conto, a sollevare questo Collegio da eventuali pur possibili dubbi, soccorre il verbale del consiglio di amministrazione della società S.S. Barletta Calcio S.r.l. del giorno 6 novembre 2013, nel quale sono, tra l'altro, indicate le deleghe di poteri ai componenti del C.d.A. Orbene, nell'ambito di siffatte deleghe, al presidente e consigliere Tatò Roberto è attribuito anche il compito di «provvedere ai pagamenti derivanti dalla gestione della società» e quello di «emettere assegni su conti correnti attivi e passivi».

Con il quarto e ultimo motivo d'appello la società reclamante lamenta «eccessiva afflittività della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale: sperequazione rispetto alla casistica specifica».

Come è già sopra cenno, la violazione contestata al Barletta Calcio ed al suo presidente è certamente sussistente. Tuttavia, siffatta infrazione, appare, per quanto già sopra detto, di lieve gravità, specie in ragione del fatto che le modalità del pagamento di cui trattasi hanno comunque consentito la tracciabilità dello stesso. Ritiene il Collegio che queste considerazioni consentano una riduzione della sanzione inflitta che, in coerenza con i precedenti giurisprudenziali di questa C.G.F., si ritiene equo rideterminare nell'ammenda di € 500,00 ciascuno a carico della società Barletta Calcio e del sig. Roberto Tatò.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta riduce la sanzione della ammenda inflitta alla reclamante e al signor Tatò Roberto a €500,00 ognuna.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. BRUNO GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA

L'AQUILA/ASCOLI DEL 26.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva la squalifica per 6 gare effettive al signor Bruno Giordano, allenatore responsabile della prima squadra della società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.(Com. Uff. n. 102/DIV del 28 gennaio 2014), per comportamento tenuto nella gara l'Aquila\Ascoli delle 26 gennaio 2014.

Nel referto arbitrale si legge che i sostenitori della società Ascoli introducevano e facevano esplodere cinque petardi di forte potenza senza provocare danni a cose e persone ed inoltre accendevano diversi fumogeni gettandoli anche nel campo di gioco.

Nel supplemento di rapporto, l'arbitro precisa che al termine della gara mentre si accingeva a lasciare il terreno di giuoco, il signor Giordano Bruno, allenatore della società Ascoli, lo afferrava per un braccio e protestando per una sua decisione pronunciava le seguenti parole: "hai fatto giocare un minuto in più, abbiamo perso per colpa tua, vergognati era finita la partita"; all'invito di esso arbitro di lasciare immediatamente il braccio continuava ad offenderlo in questi termini "vergognati", ti devi vergognare e lo riafferrava per il braccio per fermarlo in quanto voleva spiegazioni. Solo dopo l'intervento dell'accompagnatore della società Ascoli riusciva a lasciare il terreno di gioco. Giunto davanti alla porta del suo spogliatoio il signor Giordano tornava a protestare verso esso arbitro pronunciando le seguenti parole "noi facciamo sacrifici tutta la settimana e poi viene un incompetente e rovina tutto; la partita era finita, vergognati", dopo qualche minuto, si legge ancora nel supplemento del rapporto arbitrale il signor Giordano entrava nel suo spogliatoio chiedendo ancora spiegazione sul recupero e solo dopo aver insistito di lasciare spogliatoio usciva dallo stesso".

Il Commissario di campo nel suo rapporto scandiva minuto per minuto le varie esplosioni di petardi ed il lancio di fumogeni lanciati nel recinto di giuoco; e ciò nel settore dell'Ascoli.

Avverso la decisione della squalifica per sei gare effettive comminatagli dal Giudice Sportivo della Lega Pro il signor Bruno Giordano proponeva rituale reclamo, deducendo che la ricostruzione dei fatti doveva essere ridimensionata quanto alla sua gravità. Il fatto andava necessariamente inserito in una serie di tensioni e alterne vicissitudini stante che la società dell'Ascoli, unitamente ai suoi tesserati, stava vivendo un momento difficile culminato col fallimento della stessa società Ascoli Calcio. Asseriva che al termine dell'incontro Aquila\Ascoli del 26 gennaio 2014, esso Giordano si era rivolto al direttore di gara esclusivamente per chiedere spiegazioni sul recupero concesso, superiore a quello inizialmente indicato durante il quale la squadra avversaria ha realizzato la rete della vittoria; solo per questo motivo esso Giordano aveva cercato di rallentare il rientro del direttore di gara negli spogliatoi. Non vi era stato, nemmeno nelle sue intenzioni, uno strattonamento. A causa della prima spiegazione data dall'arbitro e cioè "minutaggio prolungato a seguito dell'ingresso in campo della barella" chiedevo con forza delle spiegazioni perché la barella non aveva fatto mai il suo effettivo ingresso in campo. L'unico mio intento era quello di conferire col medesimo per avere delle plausibili giustificazioni; e ed è questo il motivo per cui mi sono recato anche nei pressi dello spogliatoio del direttore di gara.

Per quanto sopra esposto, si chiede una parziale riforma del provvedimento preso dal Giudice Sportivo della Lega Pro, con diminuzione della sanzione applicata, contenendo la stessa nei minimi edittali.

Il reclamo è solo parzialmente fondato.

Nessun dubbio sulla dinamica dei fatti così come sono riportati nel rapporto dell'arbitro che fa piena prova su quanto accaduto e refertato.

Ritiene la Corte che considerando i vari elementi di cui all'articolo cinque del Codice di Giustizia Sportiva e la reiterazione pervicace dei fatti contestati (frasi ingiuriose ed irriguardose), con in più lo strattonamento, sanzione equa appare quella di 4 giornate di squalifica. Nessuna altra doglianza si muove alla decisione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Bruno Giordano riduce la sanzione della squalifica inflitta al reclamante a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.9.2014 INFLITTA AL SIG. BALLONI PAOLO SEGUITO GARA GAVORRANO/ ARZANESE DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014)

La società U.S. Gavorrano S.r.l., dapprima con telefax del 31.1.2014 e, successivamente, con atto del 6.2.2014, ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico al sig. Paolo Balloni, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società reclamante, ovvero la sua inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare società in ambito federale sino al 30 novembre 2014, di cui al Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014, *“perché indebitamente presente nel recinto di gioco, prima dell’inizio della gara, a seguito dell’invito dell’arbitro ad accomodarsi in tribuna, si rifiutava di ottemperare a tale richiesta e rivolgeva all’arbitro frasi gravemente offensive; durante la gara il medesimo posizionato in tribuna rivolgeva all’arbitro reiterate frasi offensive ed ingiuriose; al termine del primo tempo di gara lo stesso si introduceva indebitamente negli spogliatoi ed avvicinato l’arbitro con fare minaccioso reiterava ulteriori gravi insulti (r.A e cc)”*.

Nell’atto di gravame la reclamante si duole della abnormità e della sproporzione della sanzione in relazione agli effettivi accadimenti la cui ricostruzione, riportata soprattutto nel referto del Direttore di gara, apparirebbe erronea e addirittura travisata dal Giudice Sportivo. L’arbitro, anche a causa, asseritamente, della sua inesperienza e per effetto dell’accumulo di un “eccessivo carico di tensione “ avrebbe effettuato “una refertazione non aderente ai fatti siccome realmente verificatisi”.

Quanto ai cinque episodi in cui si sarebbe dispiegata l’attività del sig. Balloni, percepita dal destinatario come sicuramente offensiva, la difesa riferisce che, nel pre-gara, il Presidente si sarebbe solo avvicinato all’arbitro per avvertirlo del possibile verificarsi di prevedibili momenti di confusione attribuibili all’indebito uso di un fischietto da parte del preparatore atletico nel corso della gara stessa, come già avvenuto in precedenza. Nessuna offesa sarebbe stata, però, recata all’Ufficiale di gara.

In relazione, poi, all’episodio avvenuto durante la gara, ha sottolineato la discrasia tra referto arbitrale e quello del commissario di campo, refertazione asseritamente “smentita” anche da dichiarazioni testimoniali di tesserati della società.

Si contesta, da ultimo, quanto riferito dallo stesso arbitro circa la condotta tenuta dal sig. Balloni al termine del primo tempo, anche qui in modo difforme da quanto riportato dal Commissario di campo e travisato dal Giudice Sportivo il quale avrebbe, addirittura e contrariamente al vero, affermato che il sig. Balloni sarebbe entrato negli spogliatoi per minacciare e insultare l’arbitro.

Ha chiesto, per tutti questi motivi e in ragione, in ogni caso, della abnormità della sanzione, la totale riforma della decisione del giudice di prime cure oppure una sua riconduzione a misure di giustizia.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale ha partecipato l’avv. Vitale in rappresentanza della società, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso, nella pretesa avanzata in via principale o quella in via subordinata nonché il sig. Balloni che ha confermato di non aver mai offeso il direttore di gara.

La Corte esaminato il ricorso proposto dalla società U.S. Gavorrano S.r.l., ritiene che lo stesso non sia meritevole di accoglimento.

Il Direttore di gara, nel suo referto, con grande puntualità e precisione ha ricostruito la condotta tenuta dal sig. Balloni, Presidente del sodalizio ospitante, il quale, ancor prima dell’inizio della gara e al di fuori, addirittura, di ogni sollecitazione stressogena derivante, in ipotesi, dall’andamento della stessa ha contestato la stessa autorità dell’arbitro rifiutandosi platealmente, in un primo momento, di lasciare il campo di gioco – nel quale sostava illegittimamente – e allontanandosene solo dopo aver inveito, per ben tre volte, contro lo stesso ufficiale di gara.

Trascorsi solo pochi minuti lo stesso sig. Balloni, perfettamente e indubitabilmente individuato dall’arbitro, dalla tribuna dove si trovava, urlava ulteriori frasi gravemente offensive all’indirizzo del medesimo direttore di gara.

Al termine della prima frazione di gara il Presidente Balloni, nei pressi dello spogliatoio, mentre squadre e terna arbitrale vi facevano rientro, reiterava – in maniera se possibile ancora più offensiva e violenta – ulteriori gravi ingiurie al direttore di gara, accompagnandole con evidente gesto intimidatorio.

All'inizio del secondo tempo, ancora una volta, il sig. Balloni, si posizionava all'interno del recinto di gioco, cosicché l'arbitro – nel chiaro e commendevole intento di non alimentare ulteriori dirette interlocuzioni - chiedeva al capitano della squadra del Gavorrano di invitarlo ad uscire, cosa che il Presidente della società faceva non senza aver, ancora una volta, rivolto gravi espressioni offensive all'indirizzo del medesimo arbitro. Espressioni ingiuriose che lo stesso non risparmiava di rivolgere all'indirizzo del medesimo, per la quinta volta, nei minuti finali della gara, peraltro vinta dalla sua compagine.

La difesa della reclamante, pur conscia del valore fidefacente del referto arbitrale, ritiene di poter censurare la ricostruzione (e l'addebito conseguente) colà contenuta svolgendo le proprie argomentazioni, principalmente, sull'erroneità e inverosimiglianza della stessa – addirittura travisata dal Giudice Sportivo -, sul suo contrasto con la relazione del commissario di campo e sulla condizione psichica dell'arbitro, valutato come inesperto e, piuttosto esplicitamente, vittima di un eccessivo carico di tensione.

La Corte valuta, preliminarmente, come inammissibile il tono di censura che, pur nel riconosciuto, ampio diritto di difesa, scade in una raffigurazione dell'arbitro che, dipinto come soggetto inidoneo a svolgere l'incarico sportivo che le Autorità preposte alla designazione gli hanno invece – e responsabilmente – affidato, appare sconfinare nel dilleggio.

Non può neanche serenamente ammettersi la critica di ricostruzione enfatica, addotta in sede di discussione dalla difesa, perché l'arbitro ha, senza enfasi o incertezza, ricostruito con assoluta precisione le manifestazioni verbalmente – e non solo – violente del sig. Belloni, incollocabili in un qualsiasi contesto di consentita espressione di dissenso e, in quanto tali, inaccettabili.

Detto questo, in merito alle contestazioni della difesa in ordine ai singoli episodi si osserva quanto segue.

L'arbitro ha riferito che, prima della gara, il sig. Balloni gli avrebbe indirizzato urla e gesti lamentando, in buona sostanza, un'asserita disparità di trattamento e un'inaccettabile privazione, a suo dire, della propria incontenibile libertà di agire a proprio piacimento per il solo fatto di ricoprire una carica sociale.

La difesa, a fronte della puntuale ricostruzione ha trovato solo modo di dubitare della capacità cognitiva dell'arbitro e del travisamento, ad opera del Giudice sportivo, delle espressioni profferite che, a dire della stessa difesa, le avrebbe inopinatamente giudicate gravemente offensive.

Non solo, si giunge a negare l'episodio affermando che il dirigente, in un "colloquio cordiale, senza alcuna polemica" (pag. 6 memoria) avrebbe solo rappresentato all'arbitro altra e diversa circostanza.

In disparte la ben nota forza probatoria del referto, vi è da dire che una cosa non esclude l'altra in quanto, terminato il "cordiale colloquio" e di fronte all'invito di lasciare il campo di gioco dopo la comunicazione effettuata circa la possibilità di inconvenienti tecnici (il fischietto del preparatore atletico avversario) non è affatto inverosimile che il sig. Balloni abbia inveito contro l'arbitro reo, a suo evidente avviso, di aver voluto imporgli il rispetto delle regole disciplinanti la presenza sul terreno di gioco di tesserati.

Non condivisibile appare, invece, la pretesa difensiva, ossia che inveire con urla e gesti contro il direttore di gara non possa essere ritenuto gravemente offensivo, come se la platealità della protesta pubblica, il tono delle urla, l'indubitabile mancanza di doveroso rispetto all'autorità rappresentata dal direttore di gara non sia indice di inaccettabile volontà prava di ledere davanti a tutti i tifosi, amplificandone gli effetti grazie alle urla e gesti in mezzo al campo, l'onore, il decoro e il prestigio dell'arbitro.

Quanto al secondo episodio riportato in referto (espressioni offensive rivolte dalla tribuna per ben cinque volte consecutive) la difesa non ha fornito alcuna ricostruzione *ex adverso*, limitandosi a riportare la propria *meraviglia* (ironicamente ma inelegantemente posta) per la precisione con cui l'arbitro ha saputo cogliere l'ingiuria ripetuta.

Precisione e puntualità che questa Corte, invece, non può che apprezzare, soprattutto a fronte di un'evidente carenza di argomentazioni difensive prive di qualsiasi contenuto tecnico.

In merito, poi, all'episodio verificatosi alla fine del primo tempo (ingiurie rivolte all'arbitro dal sig. Balloni, postosi nei pressi degli spogliatoi ove le squadre stavano rientrando) si adduce, al fine di contrastare il referto, che quanto colà riportato sarebbe in contrasto con la relazione del commissario di campo.

Ad avviso di questa Corte nessun contrasto si può cogliere perché, semmai, la relazione del Commissario di campo amplifica e non contraddice il referto arbitrale, narrando di una condotta iniziata all'interno del recinto di gioco (ove il sig. Balloni, contrariamente a quanto ingiuntogli dall'arbitro, era nuovamente acceduto) e si è, con tutta evidenza e plausibilità, protratta sino all'interno dello spogliatoio. La conclusione è che mentre l'arbitro rientrava negli spogliatoi il sig. Balloni, collocato dal direttore di gara "nei pressi" dello spogliatoio – espressione che non esclude che si possa intendere per tale anche la zona limitrofa ad esso, ivi compreso il breve percorso per accedervi – ha rivolto espressioni ingiuriose allo stesso seguendolo fino all'interno dello spogliatoio, come poi rapportato anche dal Commissario di campo.

Sul punto il Giudice Sportivo, secondo la difesa, avrebbe letteralmente "inventato" che i fatti sarebbero avvenuti all'interno dello spogliatoio.

Due considerazioni: la prima è l'irrelevanza della precisa localizzazione del dirigente quando risulta, con sufficiente approssimazione, dove fosse il sig. Balloni, ossia la zona dello spogliatoio; zona nella quale possono essere comprese le aree prossime. La seconda considerazione è che quello che non può essere messo in dubbio è che il sig. Balloni si sia reso autore dell'azione contestatagli. E tanto basta a ritenerlo responsabile del grave episodio.

Anche per gli ultimi due eventi, la dettagliata ricostruzione offerta dall'arbitro non trova efficace contrasto in argomentazioni difensive di pari efficacia e segno opposto ma si è preteso di porla in dubbio col ricorso a generiche e ironiche considerazioni circa una sovraesposizione emotiva dello stesso.

Né, peraltro, appare dotata di autonoma rilevanza la deduzione difensiva circa il fatto che mentre l'arbitro ha riferito con puntualità tutti gli episodi, lo stesso non sia avvenuto ad opera dei collaboratori o del Commissario di campo. Si tratta di fisiologica evenienza che può trovare spiegazione nella diversa posizione degli ufficiali di gara e del Commissario di campo in quei momenti, nell'individuale facoltà di percezione ecc...

Questa Corte poi, sul piano istruttorio, valuta come inammissibili le testimonianze allegate dalla difesa.

Ciò in quanto le dichiarazioni, posto che sono state rilasciate da persone legate o prossime alla società reclamante debbono essere scrutinate nel senso che loro oggettività di narrazione dev'essere valutata dal giudice insieme ad altre circostanze (Cass. Civ. n. 17630/10). Sotto questo profilo, appare indiscutibile che i testi hanno sì riferito, non potendo esimersene, comportamenti non commendevoli da parte del sig. Balloni ma, pur riportando che lo stesso avrebbe "protestato" anche "fortemente" (e quindi hanno percepito il tenore e il senso delle sue frasi), non avrebbero però udito insulti.

La qual cosa appare, a questa Corte, contraddittoria e inficiante la genuinità della loro dichiarazioni perché i testi, pur avendo apprezzato la veemenza della protesta non hanno però riportato, con altrettanta lucidità e precisione, cosa avrebbe effettivamente detto il presidente Balloni.

Hanno, in buona sostanza, escluso insulti ma non hanno poi precisato in quali espressioni la forte protesta, così da loro stessi definita, si sia concretizzata.

La testimonianza di entrambi i soggetti si presenta, per questo, carente e contraddittoria e non può essere ammessa.

Peraltro, non può neanche assegnarsi un qualche valore probatorio alla circolare del 24.1.2014 della Lega Pro perché disciplina l'accesso dei Presidenti negli spogliatoi "per i convenevoli di saluto" fino a dieci minuti prima della gara: quanto oggetto della presente cognizione ha, invece, ben diversa collocazione e, soprattutto, contenuto.

Da ultimo, quanto alla congruità della sanzione irrogata dal Giudice sportivo si esprime il convincimento che la stessa appare essere pienamente modulata nel rispetto dei parametri posti dall'art. 19 C.G.S. e aderente al principio di afflittività.

Questo, poiché il comportamento complessivo del sig. Balloni denuncia la chiara e indiscussa volontà di recare offesa all'arbitro, in un primo momento e al di fuori di ogni apparente e

percepibile ragione, nella sua funzione rappresentante dell'Autorità e visto come ostacolo all'affermazione plateale della propria primazia in ragione della rivestita carica sociale. In secondo luogo e nel prosieguo, perché la ripetuta manifestazione di offensivo dissenso per le decisioni tecniche assunte appare viepiù inaccettabile proprio per la carica rivestita e il potenziale effetto potenzialmente produttivo di ulteriori e imprevedibili azioni da parte di sostenitori della squadra locale o avversaria.

Conferma, peraltro, la congruità della inibizione inflitta la stessa giurisprudenza citata dalla difesa, dimostrativa di come siano state emesse sanzioni gravi, anche se di ridotta efficacia temporale, ma per episodi singoli, innescati da momentanee situazioni di gioco e non frutto di una inspiegabile, continua e determinata volizione offensiva esplicitasi per tutta la durata della gara, dai suoi preliminari e fino alla sua conclusione.

Quanto precede conduce, pertanto, ad una pronuncia che non può che essere di completo rigetto del ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano S.r.l. di Bagno di Gavorrano (Grosseto).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. GAVORRANO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GAVORRANO/ARZANESE DEL 25.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014)

La società U.S. Gavorrano S.r.l., dapprima con telefax del 31.1.2014 e, successivamente, con atto del 6.2.2014, ha proposto reclamo avverso la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con il Com. Uff. n. 102/DIV del 28.1.2014, ovvero di dover pagare un'ammenda di € 1.500,00 *“perché propri sostenitori lanciavano sul terreno di gioco quattro bottiglie piene d'acqua che cadevano nelle vicinanze di un calciatore della squadra avversaria, senza colpire”*.

Nell'atto di gravame la reclamante, pur non contestando che alcune bottigliette erano state lanciate sul terreno di gioco - ancorché in numero riferito in modo tra loro difforme dal direttore di gara, dal commissario di campo e dallo stesso giudice sportivo, nonché impreciso (poiché valutate piene o semipiene d'acqua) -, ha criticato l'eccessività della sanzione, apparsa estremamente punitiva rispetto a quella irrogata in occasione di altri episodi ritenuti più gravi, come l'accensione di fumogeni o l'esplosione di petardi.

Ha chiesto, per tale motivo, la totale riforma della decisione del giudice di prime cure oppure una sua più equa graduazione.

Istruito il ricorso, la discussione è stata fissata per la seduta odierna, alla quale ha partecipato l'avv. Vitale in rappresentanza della società, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso, con annullamento della sanzione o, in via subordinata, per una sua riduzione ad equità.

La Corte esaminato il ricorso proposto dalla società U.S. Gavorrano ritiene che lo stesso sia parzialmente fondato e, come tale, meritevole di accoglimento nei limiti che seguono.

Dall'esame del referto arbitrale e della relazione del commissario di campo si può inequivocabilmente apprezzare che nel corso del primo tempo di gara (l'arbitro precisa al minuto trentaquattresimo e la provenienza dalla curva retrostante il portiere avversario mentre il Commissario di campo indica solo la generica “curva” e come dato temporale solo “primo tempo”) sostenitori della squadra ospitante hanno lanciato alcune bottiglie di acqua nel terreno di gioco, verosimilmente all'indirizzo del portiere avversario, non attinto, fermatesi sul campo per destinazione.

La Corte, ai fini del giudizio, non ritiene di dover attribuire alcun significativo rilievo alle puntigliose osservazioni della difesa – che ha indugiato sul loro numero e sul fatto che fossero piene o semipiene – in quanto quello che dev'essere valutato ed, eventualmente, sanzionato, è il disvalore del gesto e le sue conseguenze sull'incolumità degli atleti, degli ufficiali di gara e, caso mai, sulla regolarità della partita.

Indubitabile appare, allora, il fatto che i sostenitori dell'U.S. Gavorrano abbiano lanciato sul terreno di gioco e all'indirizzo di uno o più partecipanti alla gara alcune bottiglie d'acqua con l'intento di fare un gesto di protesta o, forse e peggio, di scherno o di violenza.

Se la reale intenzione non trova adeguati riscontri, la materialità del fatto e la sua contrarietà alle norme federali è altrettanto evidente, con la conseguenza che una simile condotta non può andare esente da sanzione.

Sulla misura di quest'ultima può accogliersi la richiesta formulata, in via subordinata, dalla reclamante, ovvero una riduzione ad equità della sanzione irrogata.

La Corte ritiene, infatti, che seppure il gesto non possa trovare giustificazione, la sua portata lesiva appare però contenuta e, in questo senso, non può negarsi rilievo al fatto che le bottiglie (piene o semipiene che siano state) non hanno colpito alcuno e non hanno minimamente influito sulla regolarità della gara.

Alla luce delle sanzioni irrogate in altri episodi simili, questa Corte, in parziale accoglimento del gravame proposto, reputa equo ridurre l'ammenda inflitta dal Giudice di prime cure ad €500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Gavorrano S.r.l. di Bagno di Gavorrano (Grosseto) riduce la sanzione della ammenda inflitta alla reclamante a €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO VIRTUS ENTELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MOREO STEFANO SEGUITO GARA VIRTUS ENTELLA/VICENZA DEL 2.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 109/DIV del 4.2.2014)

Con atto, spedito in data 6.2.2014, la Società VirtusEntella S.r.l. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico (pubblicata sul Com. Uff. n. 109 del 4.2.2014) con la quale, a seguito della gara VirtusEntella/Vicenza, disputatasi in data 2.2.2014, era stata irrogata la squalifica per 2 giornate effettive di gara nei confronti del calciatore, Moreo Stefano.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Con riferimento alla responsabilità del calciatore, Moreo Stefano, si osserva come, nei motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisca elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nei rapporti dell'Assistente Arbitrale e del Commissario di campo che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta tenuta dal calciatore, Moreo Stefano, nei confronti di un calciatore avversario.

Vale la pena, infine, di aggiungere che la misura della sanzione comminata corrisponde al minimo edittale previsto dalla norma, per cui la richiesta difensiva è quella, in realtà, di scendere al di sotto del minimo, come sarebbe possibile esclusivamente di fronte a fatti di particolare tenuità o di scarsa rilevanza. Non sembra, però, che l'episodio in questione possa essere fatto rientrare tra questi ultimi, se solo si tiene presente che colpire, con un *takle* violento e il piede a martello, le gambe di una persona è atto di notevole pericolosità, almeno potenziale, che avrebbe potuto essere foriero di conseguenze ben più gravi.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società VirtusEntella S.r.l. di Chiavari e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 6 marzo 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete